


CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. n. 196 del 13/09/2018
L. 13/09/2018 n. 196
Giulio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

(DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag.3
Art. 1. FINALITA'.....	pag.3
Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag.3
Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	pag.3
CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO.....	pag.5
Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	pag.5
Art. 5. ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO.....	pag.6
CAPO III NORME FINALI.....	pag.7
Art. 6. ENTRATA IN VIGORE	pag.7

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITA'

1. Il presente regolamento individua i criteri generali e le modalità per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione nella realizzazione di appalti di lavori, servizi e forniture, con conseguenti minori costi da sostenersi per incarichi da affidarsi a professionisti esterni.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - per "Codice", il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
 - per "Fondo", il Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - per "Dirigente"/"Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - per "Lavoro" le attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, ecc);
 - per "RUP", il Responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
 - per "Collaudatore" il tecnico e/o gruppi di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;
 - per "Collaboratori" il personale tecnico e amministrativo dipendente dell'Amministrazione che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Osimo che partecipa, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi e forniture, alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di appositi capitoli di bilancio, ponendo a carico dei capitoli di spesa previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi o forniture un importo pari al 2% degli stessi, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza, manodopera) ed al netto dell'Iva.
2. L'incentivo relativo alle varianti suscettibili di incentivazione è calcolato per differenza fra l'incentivo relativo ad un importo pari alla somma dei lavori, servizi e forniture iniziali, di quelli aggiunti o in detrazione e l'incentivo originario.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo appalto di lavori, servizi e forniture.
5. L'80% del Fondo incentivi per le funzioni tecniche è ripartito, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione comunale, per ciascun lavoro, servizio e fornitura, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art.2 comma 1 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo Incentivi per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della legge 24/06/1997 n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione, entrambi nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposita convenzione con le Università o gli Istituti scolastici superiori.
7. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione comunale, ovvero prive del relativo accertamento, incrementano la quota del Fondo di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza a cui si rivolge l'ente per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 5 del presente articolo.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Non si procede all'erogazione dell'incentivo qualora le attività elencate all'art.2 comma 1 siano svolte da dipendenti con qualifica dirigenziale.
11. Gli incentivi sono riconosciuti quando i relativi appalti sono formalmente approvati e finanziati.
12. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, l'accantonamento delle risorse previste dall'art. 113 Codice e la conseguente distribuzione delle stesse, potrà essere effettuato solamente a seguito di espletamento di una procedura comparativa, per l'individuazione dell'operatore economico, comunque effettuata, consistente in almeno un'indagine di mercato con non meno di tre ditte invitate.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto al servizio tecnico, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, motivando, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento; in tal caso ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo corrispondente alle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati e di quelli che partecipano e/o concorrono a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno; partecipano alla ripartizione dell'incentivo anche i collaboratori tecnici e amministrativi che forniscono in maniera diretta, mediante contributo intellettuale e/o materiale, un supporto alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, alle attività del responsabile unico del procedimento, della direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, di collaudo statico, previa asseverazione del dirigente o del responsabile del procedimento.
4. Le attività tecniche di cui all'art. 2 comma 1 non costituiscono attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. Il personale incaricato potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro, tuttavia le ore eccedenti tale orario non saranno retribuite.
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di settore/servizio, secondo le percentuali che seguono, oscillanti tra le quote minime e massime, e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	30%	40%
Programmazione della spesa per investimenti	2%	5%
Verifica preventiva del progetto	5%	10%
Procedure di gara	5%	25%
Ufficio Direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto: Direttore dei Lavori.....60-70% Direttore operativo.....15-25% Ispettore di cantiere.....10-20%	30%	40%
Collaudo tecnico-amministrativo o redazione del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità	3%	10%
Collaudo statico	3%	10%
Collaboratori tecnici e amministrativi	2%	5%

6. Nel caso in cui per un determinato appalto non siano necessarie tutte le prestazioni professionali previste nella soprastante tabella il Dirigente/Responsabile bilancia, nel limite delle quote massime previste per ogni prestazione, le percentuali di conseguenza. Le somme non ripartite vanno a confluire nella quota del Fondo di cui al comma 6 dell'art.3 del presente Regolamento.

ART. 5. ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E PAGAMENTO DELL' INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta, almeno una volta all'anno, dal dirigente o dal responsabile di settore/servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa, salve le varianti progettuali previste dal D.Lgs. 50/2016.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma precedente o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile di settore/servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 30%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori. Tale percentuale non erogata va a confluire nella quota del Fondo di cui al comma 6 dell'art.3 del presente Regolamento.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato e le somme incrementano la quota del Fondo di cui al comma 6 dell'art.3.
8. La liquidazione degli incentivi è disposta a cura del dirigente della struttura competente. Nel caso di lavori, servizi e forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare degli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. E' altresì possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
9. Nel caso di lavori, servizi e forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

CAPO III NORME FINALI

ART. 6. ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento si applicano agli incentivi relativi a tutti i lavori, servizi e forniture la cui programmazione, progettazione ed esecuzione sia avvenuta successivamente al 18/04/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016).
2. Con l'entrata in vigore di questo Regolamento si intendono abrogate tutte le relative norme regolanti la ripartizione degli "incentivi per la progettazione" adottate in precedenza, salvo che per gli incentivi non ancora erogati relativi ad opere e lavori la cui programmazione, progettazione ed esecuzione sia avvenuta precedentemente al 18/04/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016), per cui trova applicazione il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per la progettazione e l'innovazione", di cui all'art. 13bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014", approvato con deliberazione di G.C. n. 271 del 29/12/2017.